

Uso e abuso dell'istituto referendario nei recenti processi costituzionali*

Tania Abbiate

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il caso tunisino: l'approvazione della nuova Costituzione tramite referendum. – 3. Cile: il rigetto via referendum della nuova Costituzione. – 4. Kazakistan: il referendum costituzionale come mezzo per guadagnare supporto politico. – 5. Riflessioni conclusive.

1. Introduzione

Mentre gli anni '80 del secolo scorso hanno inaugurato un periodo di sviluppi costituzionali nel solco della democrazia liberale, recentemente si è aperta una nuova fase del costituzionalismo che ha messo in discussione lo Stato costituzionale di diritto.

In molteplici Paesi si registra infatti una regressione democratica, non per mezzo di colpi di stato, ma tramite il ricorso a strumenti propri delle democrazie costituzionali, come i referendum o le decisioni delle Corti costituzionali¹. Talvolta poi il decadimento democratico è l'effetto di una serie di mutamenti istituzionali che singolarmente non paiono pericolosi, ma considerati nel loro insieme mettono in discussione gli elementi strutturali della democrazia costituzionale, quali la separazione dei poteri, il principio di indipendenza della magistratura e/o la tutela dei diritti fondamentali². Si realizza così una sorta di eterogenesi dei fini per cui istituti giuridici propri del costituzionalismo di matrice liberal-democratica vengono utilizzati da leader politici che mirano ad un rafforzamento della loro posizione e propongono

* Il contributo è stato sottoposto, conformemente al Regolamento della Rivista, a *double-blind peer review*.

¹ T. Groppi, *Dal costituzionalismo globale ai nuovi autoritarismi. Sfide per il diritto comparato*, in *Rivista AIC*, 2022, n. 4, p.70 ss. Si veda anche A. Lührmann – S.I. Lindberg, *A New Way of Measuring Shifts Toward Autocracy*, in S. Aydin-Düzgit et al., *Post-Cold War Democratic Declines: The Third Wave of Autocratization*, Carnegie Europe 1, 27 giugno 2019, reperibile al link: <https://carnegieeurope.eu/2019/06/27/post-cold-war-democratic-declines-third-wave-of-autocratization-pub-79378>: «instead of coups conducted by military officers, democratically elected incumbents have been responsible for more than two-thirds of all episodes of contemporary autocratization»; K. Collin, *Populist and authoritarian referendums: The role of direct democracy in democratic deconsolidation*, in *Brookings Institution*, 2019, p. 1 ss.

² T. Groppi, *Dal costituzionalismo globale ai nuovi autoritarismi*, cit., p. 70. Si veda anche: V.R. Scotti, *Constitutional dismemberment via referenda: a comparative overview*, in *Revista de Investigações Constitucionais*, 2020, p.795 ss.

modelli alternativi alla democrazia costituzionale³. Si può parlare a tal proposito di “transizioni al contrario” ed è rilevante notare che questo scivolamento graduale verso regimi non democratici riguarda in particolare l’assetto dei poteri pubblici, come gli organi giurisdizionali, la forma di governo e l’organizzazione dei poteri locali), più che il catalogo dei diritti, a testimonianza di quanto siano importanti anche nei regimi autoritari le costituzioni di facciata e della diffusione della retorica dei diritti umani⁴.

In ambito costituzionalistico, il fenomeno viene descritto con numerose espressioni⁵ e le sue caratteristiche sono diverse da contesto a contesto, anche se è possibile riscontrare alcuni tratti comuni.

Una delle costanti di questa involuzione in senso illiberale è infatti il ricorso all’istituto referendario nell’ambito dei processi costituenti o di revisione costituzionale⁶. Benché parte della dottrina distingua tra referendum di approvazione di un nuovo testo e referendum relativi a modifiche costituzionali⁷, in questo contributo verrà utilizzata l’espressione “processi costituzionali” per descrivere entrambe le evenienze.

L’utilizzo dello strumento referendario nell’ambito dei processi costituzionali è notevolmente aumentato negli ultimi decenni⁸ ed è stato accompagnato da un ampio

³ Emblematiche a riguardo sono le esperienze di Cina, Turchia, Ungheria.

⁴ Sul ruolo della costituzione negli Stati autoritari, v. T. Ginsburg - A. Simpser (eds.), *Constitutions in Authoritarian Regimes*, Cambridge, 2014; H. Alviar Garcia - G. Frankenberg (eds.), *Authoritarian Constitutionalism. Comparative Analysis and Critique*, Cheltenham, 2019; v. anche T. Groppi, *Tra costituzionalismo globale ed eccezionalismo: diritti e libertà nel sistema costituzionale cinese nel XXI secolo*, in *Federalismi.it*, 2015, n. 1, p. 1 ss.

⁵ Basti in questa sede ricordare i seguenti termini: *abusive constitutionalism*, *constitutional retrogression*, *constitutional capture*, *constitutional rot*, *abusive constitutionalism*, *constitutional crisis*, *democratic decay*, *democratic recession*, *democratic degradation*, *democratic erosion*, *democratic backsliding*, *democratic deconsolidation*, *democratic disconnect*, *democratic crisis*, *democracy in retreat*, *democratic decay*. Sui diversi termini si veda: T. Ginsburg – A. Z. Huq, *How to Save a Constitutional Democracy*, Chicago, 2018.

⁶ Sul tema si veda almeno: G. de Vergottini, *Referendum e revisione costituzionale: una analisi comparativa*, in *Giur. cost.*, 1994, p. 1339 ss. R. Albert, *Constitutional Amendment and Dismemberment*, in *The Yale Journal of International Law*, 2018, p. 1 ss.; V. Piergigli, *Revisione costituzionale e partecipazione popolare: uno sguardo comparato*, in *Federalismi.it*, 2016, n. 2, p. 1 ss.

⁷ Si veda a tal proposito: Z. Elkins – H. Alex Hudson, *The Constitutional Referendum in Historical Perspective*, in D. Landau – H. Lerner (eds.) *Comparative Constitution Making*, Cheltenham, 2019, p. 142 ss. Yaniv Roznai ha proposto la distinzione tra potere costituente primario (elaborazione di una nuova costituzione) e potere costituente secondario (revisione costituzionale): v. Y. Roznai, *The Spectrum of Constitutional Amendment Powers*, in R. Albert – X. Contiades – A. Fotiadou (eds.), *The Foundations and Traditions of Constitutional Amendment*, Oxford, 2017. Più in generale, in materia di ricorso al referendum per modifiche costituzionali si veda: I. Nugraha, *Popular Sovereignty and Constitutional Referendum: Can “The People” be Limited by Human Rights*, in *German Law Journal*, 2022, p. 19 ss. Più in generale per una classificazione dei referendum si veda: M. Suksi, *Bringing in the People*, Leiden, 1993.

⁸ D. Moekli, *Introduction to the Legal Limits of Direct Democracy*, in D. Moekli – A. Forgács – H. Ibi (eds.), *The Legal Limits of Direct Democracy*, Cheltenham, 2021, p. 2: «use of these instruments is increasing: in 2006, 18 referendums were held in European countries; by 2016, this number had risen to 58». Si veda anche: L. Morel, *Type of*

dibattito dottrinale che vede da un lato i sostenitori di tale istituto e dall'altro osservatori più scettici e reticenti.⁹ Molteplici autori hanno sottolineato i limiti della democrazia diretta, specialmente a livello di stati nazionali, con l'unica eccezione della Svizzera, che presenta però caratteristiche uniche dovute alla forma di governo direttoriale¹⁰. Altri hanno invece messo in luce come il referendum permetta al popolo di esprimersi direttamente su questioni di interesse collettivo promuovendo così il senso di appartenenza della comunità alla cosa pubblica¹¹.

Indubbiamente il crescente ricorso allo strumento referendario si spiega con la maggior attenzione riservata alla partecipazione popolare nei processi costituenti. A differenza delle ondate costituzionali del passato, i recenti processi costituenti si caratterizzano infatti per un certo grado di apertura alla partecipazione dei non addetti ai lavori¹². Tuttavia, il coinvolgimento del corpo elettorale nei processi

referendums, provisions and practices at national level worldwide, in L. Morel – M. Qvortrup, *The Routledge Handbook to Referendums and Direct Democracy*, Abingdon and New York, 2020. Z. Elkins – A. Hudson, *The Strange Case of the Package Deal: Amendments and Replacements in Constitutional Reform*, in R. Albert – R. Stacey (eds.), *The Limits and Legitimacy of Referendums*, Oxford, 2022, p. 37 ss.

⁹ Si veda almeno: J. Elster, *Forces and Mechanisms in the Constitution-making process*, in *Duke Law Journal*, vol. 45, n. 2, 1995, p. 373 ss.; D. Mueller, *Constitutional Democracy*, Oxford, 1996; R.A. Mayorga, *Outsider and Neopopulism: the road to plebiscitary democracy*, in S. Mainwaring (eds.), *The Crisis of Democratic Representation in the Andes*, Stanford, 2006; A. Lijphart, *Democracies. Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries*, Yale, 1984, p. 204 ss.; S. Tierney, *Constitutional Referendums: The Theory and Practice of Republican Deliberation*, Oxford, 2012; Id., *Reflections on referendum*, International IDEA Discussion Paper 5/2018, p. 5 ss. Più in generale si veda: K. Collin, *Do referendums resolve or perpetuate contention?* in P. Norris – R.W. Frank – F. Martinez i Coma (eds.), *Contentious elections*, Abingdon and New York, 2014; P. Le Bihan, *Popular referendum and electoral accountability*, in *Political Science Research and Methods*, 2018, p. 715 ss.

¹⁰ Tra le voci più critiche si veda: R. Gargarella, *Constituent power in a "community of equals"*, in *Revus*, 2020, par. 34; S. Tierney, *Constitutional referendums: A Theoretical Enquiry*, in *The Modern Law Review*, 2009, p. 360 ss., *passim*; T. Ginsburg – Z. Elkins – J. Blount, *Does the process of Constitution-making matters?*, in *Annual Review of Law and Social Science*, 2009, p. 201 ss., pp. 207-8; G. de Vergottini, *Referendum e revisione costituzionale: un'analisi comparativa*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1994, p. 1376 ss., p. 1397.

¹¹ S. Chambers, *Making Referendums Safe for Democracy*, in *Swiss Political Science Review*, 2018, p. 305 ss., p. 306: «referendums can be (if properly designed) important means to bring ordinary citizens into processes of constitution-making, educate the general public on fundamental questions, promote ownership of rights traditions and so on».

¹² I recenti processi costituenti ben si allontanano dalle modalità di scrittura delle prime Costituzioni (si pensi a tal riguardo alla Convenzione americana) nonché dai processi costituenti inaugurati in seguito alla seconda guerra mondiale (si pensi a tal riguardo al processo di elaborazione della Costituzione tedesca del 1949). Per una classificazione dei processi costituenti si veda: J. Elster, *Forces and Mechanisms in the Constitution-making process*, *cit.*, p. 373 ss. L'importanza della partecipazione popolare nei processi costituenti contemporanei è ampiamente sottolineata dalla dottrina: si veda a tal riguardo V. Hart, *Democratic constitution making*, in *Special Report*, United States Institute of Peace, July 2003, p. 1 ss.; T. Abbiate – V. Federico – M. Boekenforde (eds.), *Public Participation in African Constitutionalism*, Routledge, London-New York, 2018; A. Saati, *The Participation Myth. Outcomes of participatory constitution building processes on democracy*, Umea, 2015; K. Samuels, *Post-Conflict Peace-Building and Constitution-Making*, in *Chicago Journal of International Law*, 2006, p. 663 ss.; U. Allegretti, *Recenti*

costituenti può assumere varie forme¹³ e il referendum risulta essere solo uno dei molteplici modi per permettere al popolo di esprimersi in merito al testo costituzionale¹⁴. Come è stato giustamente messo in rilievo, la partecipazione al momento fondativo dell'ordinamento risulta oggi imprescindibile in forme di stato democratiche, tuttavia la sua efficacia dipende dalla cultura civica, politica e costituzionale di ciascun Paese¹⁵. Occorre poi notare che se la partecipazione popolare è prevista solo nella fase di ratifica del testo costituzionale, non è possibile descrivere l'intero processo come partecipativo. In altre parole, non è la previsione del referendum a definire il carattere partecipativo dei processi costituenti ed esistono processi fortemente partecipativi che non si sono conclusi con un referendum costituzionale¹⁶, così come processi non particolarmente partecipativi, che hanno visto l'approvazione del testo costituzionale tramite referendum¹⁷.

Il presente contributo si concentrerà sul ricorso all'istituto referendario nell'ambito di tre recenti processi costituzionali (Tunisia, Cile, Kazakistan). Come si evince, i tre casi sono diversissimi per quel che riguarda il contesto politico-culturale e geografico e possono essere esemplificativi del ricorso al referendum nell'ambito di processi costituzionali diversi: il caso tunisino e quello kazaco sono infatti esplicativi dell'utilizzo dello strumento referendario al fine di legittimare regimi autoritari o semi – autoritari, mentre il caso cileno è rappresentativo del ricorso al referendum in

costituzioni «partecipate»: Islanda, Ecuador, Bolivia, in Quaderni costituzionali, 2013, p. 689 ss.; N. Pettinari, Gli strumenti di democrazia partecipativa nelle costituzioni e la partecipazione ai processi costituenti. Verso un nuovo sviluppo della qualità democratica?, in Federalismi.it, 2019, n.15, p. 19 ss., par. 3; T. Eisenstadt – A. Carl Levan – T. Maboudi, Constituents Before Assembly. Participation, Deliberation, and Representation in the Crafting of New Constitutions, Cambridge, 2017.

¹³ Basti in questa sede citare le consultazioni popolari e l'invio di proposte scritte.

¹⁴ Ad avviso di J. Elster il referendum costituisce un *downstream constraint* del processo costituente che può comunque influire sui lavori dell'organo costituente, dal momento che i costituenti saranno ben consapevoli che il testo da loro elaborato sarà oggetto di una verifica popolare finale: v. Id., *Forces and Mechanisms*, cit. p. 373 ss. In questo senso anche T. Ginsburg – J. Blount – Z. Elkins, *The Citizen as Founder: Public Participation in Constitutional Approval*, in *Temple Law Review*, 2008, p. 367 ss., che affermano: «ratification is, thus, a downstream constraint that can hamstring leaders in an earlier stage who recognize that their document must ultimately obtain public approval. Although only one of many points in the process in which public participation can be realized, it is the key point, and can have significant impact on upstream processes of constitutional design».

¹⁵ V. Piergigli, *Revisione costituzionale e partecipazione popolare: uno sguardo comparato*, cit., p. 31.

¹⁶ Significativa a riguardo è l'esperienza tunisina in cui la Costituzione del 2014 è stata approvata senza che venisse indetto il referendum costituzionale, dal momento che il testo è stato approvato dalla maggioranza dei membri dell'Assemblea costituente. Similmente anche la Costituzione sudafricana del 1997 non è stata approvata tramite referendum benché il suo processo di elaborazione sia stato ampiamente partecipativo.

¹⁷ Significativo è il caso del Marocco dove la Costituzione voluta dal re Mohammed VI è stata sottoposta a voto popolare nel 2017 pur non essendo il frutto di un processo partecipativo. Per una panoramica delle previsioni costituzionali in merito di referendum e processi di revisione costituzionale si rimanda a V. Piergigli, *Revisione costituzionale e partecipazione popolare: uno sguardo comparato*, cit.

sistemi democratici consolidati, caratterizzati dalla polarizzazione di visioni intorno ai principi che devono guidare la convivenza tra le diverse componenti della società pluralista e dalla questione delle “promesse non mantenute della democrazia”.

2. Il caso tunisino: l'approvazione della nuova Costituzione tramite referendum

A distanza di soli otto anni dall'approvazione della Costituzione tunisina elaborata dall'Assemblea costituente eletta in seguito alla c.d. “rivoluzione dei gelsomini”, la Tunisia sembra aver intrapreso una preoccupante regressione costituzionale.

A partire dall'estate del 2021, il Presidente della Repubblica ha infatti adottato una serie di misure istituzionali che hanno progressivamente smantellato l'impianto costituzionale dello Stato e hanno portato all'approvazione di una nuova Costituzione, elaborata da un gruppo ristretto di persone vicine al Presidente della Repubblica e sottoposta a referendum popolare a settembre 2022.

Ad aver preparato il terreno a questa deriva autoritaria è stato in primo luogo il ritardo nell'attuazione della Costituzione del 2014, in primis la mancata creazione della Corte costituzionale¹⁸.

In assenza dell'organo incaricato di vigilare sulla costituzionalità delle leggi, l'ordinamento istituito dalla Costituzione del 2014 risultava infatti debole e in tale contesto si sono inserite le misure in senso illiberale adottate dal Presidente della Repubblica.

Il processo di regressione ha preso avvio il 25 luglio 2021 quando il Presidente della Repubblica ha destituito il Primo ministro e sospeso l'attività del Parlamento, invocando l'art. 80 della Costituzione che consente al Presidente della Repubblica di adottare misure eccezionali dinnanzi ad un pericolo imminente per le istituzioni nazionali, la sicurezza e l'indipendenza dello Stato¹⁹; il 22 settembre 2021 il Presidente

¹⁸ La creazione della Corte costituzionale era prevista dalla stessa Costituzione all'art. 148 co. 5: «[...] la Cour constitutionnelle est mise en place dans un délai maximal d'une année à compter de cette élection».

¹⁹ Art. 80 della Costituzione del 2014: «en cas de péril imminent menaçant la Nation ou la sécurité ou l'indépendance du pays et entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, le président de la République peut prendre les mesures requises par ces circonstances exceptionnelles après consultation du chef du Gouvernement, du président de l'Assemblée des représentants du peuple et après avoir informé le président de la Cour constitutionnelle. Il adresse à ce sujet un message au peuple.

Ces mesures doivent avoir pour objectif de garantir le retour dans les plus brefs délais à un fonctionnement régulier des pouvoirs publics. L'Assemblée des représentants du peuple est considérée, durant cette période, en état de réunion permanente. Dans ce cas, le président de la République ne peut dissoudre l'Assemblée des représentants du peuple et il ne peut être présenté de motion de censure à l'encontre du Gouvernement.

A tout moment, trente jours après l'entrée en vigueur de ces mesures, et à la demande du président de l'Assemblée des représentants du peuple ou de trente membres de ladite Assemblée, la

della Repubblica ha poi emanato il decreto presidenziale n. 117 che ha istituito una nuova costituzione dei poteri, per cui l'attività legislativa veniva esercitata tramite decreti presidenziali e la Costituzione del 2014 veniva sospesa, ad eccezione del preambolo e dei Capitoli I e II dedicati ai diritti e alle libertà e di tutte le disposizioni che non erano in contrasto con il predetto decreto; il 25 luglio 2022 il popolo tunisino è stato infine chiamato a votare tramite referendum un nuovo testo costituzionale, elaborato da un comitato ad hoc di nomina presidenziale²⁰. La nuova Costituzione è stata approvata dal 95% dei votanti, benché il voto sia stato caratterizzato da un alto livello di astensionismo (solo il 30% degli aventi diritto al voto si è infatti recato alle urne).

Il centralismo che ha contraddistinto l'operato del Presidente della Repubblica nell'ultimo anno collide con l'approccio utilizzato dopo la cd. rivoluzione dei gelsomini. Mentre l'elaborazione della Costituzione del 2014 si era caratterizzata per l'ampia partecipazione popolare ed il contributo di esperti internazionali²¹, il recente processo di revisione costituzionale è stato contraddistinto dal forte controllo esercitato dal Presidente della Repubblica: egli ha provveduto a nominare il comitato incaricato di elaborare il nuovo testo e la partecipazione popolare è stata solo apparente: la consultazione online lanciata il 15 gennaio 2022 è stata infatti una misura solo di facciata e il contributo popolare è stato minimo e insignificante (solo il 6% del corpo elettorale si è espresso)²².

La nuova Costituzione è stata presentata dal Presidente della Repubblica come la risposta alla necessità di “rispondere alle aspirazioni delle persone e garantire i principi di giustizia e libertà di un vero sistema democratico”, tuttavia tali dichiarazioni stridono con la realtà dei fatti: il nuovo testo costituzionale è stato infatti voluto e proposto da un Presidente della Repubblica, che ha sospeso per un anno l'organo legislativo, democraticamente eletto nel 2019, e in un ordinamento dove mancava un organo di giustizia costituzionale che controllasse l'operato dei poteri pubblici e vigilasse la salvaguardia dei principi costituzionali.

Dal punto di vista contenutistico, il nuovo testo introduce un sistema di iper-presidenzialismo dove il Presidente della Repubblica detiene una serie di prerogative in materia di indirizzo politico e di nomina di incarichi fondamentali dell'ordinamento, quali quello di Primo ministro, nonché dei giudici. Il nuovo testo

Cour constitutionnelle est saisie en vue de vérifier si la situation exceptionnelle persiste. La décision de la Cour est prononcée publiquement dans un délai ne dépassant pas quinze jours.

Ces mesures cessent d'avoir effet dès que prennent fin les circonstances qui les ont engendrées. Le président de la République adresse un message au peuple à ce sujet».

²⁰ Sul referendum costituzionale si rimanda a F. Biagi, *Tunisia: la Costituzione di Kaïs Saïed*, in *Blog di Diritti Comparati*, 28 luglio 2022, <https://www.diritticomparati.it/tunisia-la-costituzione-di-kais-saied/>.

²¹ T. Abbiate, *La partecipazione popolari ai processi costituenti. L'esperienza tunisina*, Napoli, 2018.

²² *Les Tunisiens boudent la consultation en ligne du président Saïed*, 17 Mars 2022, <https://www.voafrique.com/a/les-tunisiens-boudent-la-consultation-en-ligne-du-pr%C3%A9sident-saied/6489151.html>

riduce inoltre sensibilmente i poteri delle autonomie locali e rimuove le disposizioni, contenute nella Carta del 2014, che sancivano la piena indipendenza e neutralità dell'esercito e delle forze di sicurezza nazionale²³.

In tale situazione, a nulla sono valsi i tentativi di arginare la regressione democratica effettuati da organi di controllo sovranazionali o internazionali, quali la Commissione europea per la Democrazia attraverso il Diritto (nota come Commissione di Venezia) e la Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli.

La prima ha emesso una opinione di ferma condanna dell'operato presidenziale²⁴, cui il Presidente della Repubblica ha reagito, accusando il Consiglio d'Europa di ingerenza negli affari interni del Paese, espellendo dal Paese i membri alla Commissione di Venezia il 30 maggio 2023.

Per quanto riguarda il tentativo della Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli di arginare la deriva illiberale, il 22 settembre 2022, l'organo giurisdizionale ha emesso una importante pronuncia in merito ai recenti sviluppi costituzionali tunisini. In questa occasione, la Corte africana ha sostenuto che la mancata istituzione della Corte costituzionale costituiva una lacuna nel sistema giurisdizionale interno e conseguentemente la Tunisia ha violato l'art. 7 co. 1 lett. a) della Carta africana, che sancisce il diritto di accesso alla giustizia in combinato disposto con l'art. 26 della predetta Carta, che afferma che gli Stati membri devono garantire l'indipendenza del potere giudiziario e consentire l'affermazione di appropriate istituzioni nazionali volte alla promozione e alla protezione dei diritti garantiti dal trattato²⁵.

Pronunciandosi poi sull'asserita violazione del diritto a partecipare agli affari pubblici (art. 13 della Carta africana) derivante dall'emanazione dei già menzionati decreti presidenziali che sospendono i poteri del Parlamento e statuiscono che l'attività legislativa si esercita tramite decreti del Presidente della Repubblica, la Corte

²³ F. Biagi, *Tunisia: la Costituzione di Kais Saïed*, cit.; International Commission of Jurists, *Tunisia: Proposed constitution codifies authoritarianism*, 20 July 2022, <https://www.icj.org/tunisia-proposed-constitution-codifies-authoritarianism/>.

²⁴ European Commission for Democracy Through Law, *Tunisia Urgent Opinion on the Constitutional and Legislative Framework on the Referendum and Elections Announcements by the President of the Republic, and in particular on the decree-law n°22 of 21 April 2022 amending and completing the Organic law on the independent High Authority for Elections (ISIE)*, issued on 27 May 2022 pursuant to Article 14a of the Venice Commission's Rules of Procedure, par. 72, [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-PI\(2022\)026-e](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-PI(2022)026-e): «it is unrealistic to pretend to organise a credible and legitimate constitutional referendum on 25 July 2022 in the absence of clear rules established well in advance of the organisation of the referendum, and especially without the text of the new Constitution submitted to referendum».

²⁵ L'art. 7 co. 1 lett. a) della Carta africana sancisce che: «every individual shall have the right to have his cause heard. This comprises: a) the right to an appeal to competent national organs against acts of violating his fundamental rights as recognized and guaranteed by conventions, laws, regulations and customs in force». L'art. 26 della predetta Carta afferma invece che: «States parties to present Charter shall have the duty to to guarantee the independence of the Courts and shall allow the establishment and improvement of appropriate national institutions entrusted with the promotion and protection of the rights and freedoms guaranteed by the present Charter».

africana ha constatato che tali misure sono risultate sproporzionate rispetto agli obiettivi dichiarati e alle leggi dello stesso Stato convenuto.

Conseguentemente la Corte africana ha riscontrato una violazione del diritto a partecipare agli affari pubblici in combinato disposto con l'art. 1 della Carta africana che sancisce che lo Stato è tenuto non solo a riconoscere i diritti sanciti dal trattato internazionale, ma anche ad adottare misure volte a garantire tali diritti²⁶.

Il Giudice di Arusha ha dunque ordinato alla Tunisia di abrogare i decreti presidenziali oggetto del ricorso e di ristabilire la democrazia costituzionale, anche per mezzo dell'istituzione della Corte costituzionale, in un termine massimo di due anni.

Ad oggi, la ferma condanna della Corte africana dell'operato del Presidente della Repubblica, non è riuscita però ad arginare la regressione illiberale del Paese.

Il 17 dicembre 2022 si sono svolte le elezioni politiche, che hanno visto un altissimo tasso di astensione (solo l'11,2% dei votanti si è recato alle urne) e il fermo boicottaggio da parte di gran parte delle forze politiche del Paese per via della controversa legge elettorale approvata tramite decreto presidenziale il 15 settembre 2022, che esclude la partecipazione dei partiti politici imponendo che tutti i candidati si presentino come indipendenti, dopo aver consegnato 400 firme a loro sostegno²⁷.

Da quanto brevemente illustrato è dunque chiaro che la Tunisia ha intrapreso un cammino di regressione costituzionale, in cui il referendum costituzionale di settembre 2022 ha rappresentato un caposaldo.

3. Il caso cileno: il rigetto via referendum della nuova Costituzione

Spostandosi nel continente sudamericano, il Cile ha destato l'attenzione internazionale per via del processo costituente avviato in seguito alle mobilitazioni popolari dell'ottobre del 2019 (note con il nome di «*estallido sociab*»). In risposta a questa ondata di proteste, a novembre 2019, il Parlamento ha infatti approvato la *Ley 21-200 de reforma*, che ha introdotto alcuni nuovi articoli nella costituzione vigente voluta da Pinochet nel 1980, al fine di regolare le diverse fasi del processo costituente.

Successivamente è stato indetto il referendum costituzionale del 25 ottobre 2020, noto anche come *plebiscito de entrada*, nel quale gli elettori, a larga maggioranza (78,31% dei voti espressi) hanno risposto “sì” alla domanda sulla necessità di

²⁶ Art. 1 della Carta africana: «the member states of the Organization of African unit party to the present Charter shall recognize the rights, duties and freedoms enshrined in this Chapter and shall undertake to adopt legislative or other measures to give effects to them».

²⁷ Décret n° 2022-55 relatif aux élections et aux référendums, consultabile all'indirizzo : <https://legislation-securite.tn/law/105346> (in arabo). Per un commento si veda: H. Benzid, *La nouvelle loi électorale: quels sont les changements majeurs?*, 29 Septembre 2022, <https://inkyfada.com/fr/2022/09/29/nouvelle-loi-electorale-kais-said/>.

elaborare una nuova costituzione, affidando questo compito a una convenzione ad hoc. L'elezione dell'organo deputato ad elaborare il nuovo testo costituzionale, denominata Convenzione, è stata posticipata in ragione dell'emergenza sanitaria ed è avvenuta il 15 e 16 maggio 2021.

La composizione della Convenzione ha fin da subito alimentato le speranze di un processo costituente diverso da quelli del passato, in linea con le rivendicazioni popolari. L'organo si caratterizzava infatti per la presenza di candidati indipendenti (88 su 155), nonché 17 rappresentanti dei popoli nativi, tradizionalmente emarginati in Cile, e un ampio numero di donne, al fine di garantire la parità di genere (77 su 155).

La Convenzione si è insediata il 4 luglio 2021 e i lavori si sono conclusi il 16 maggio 2022 con l'approvazione di un corposo testo costituzionale di 499 articoli, poi rivisto attraverso un'ampia azione di coordinamento fino a giungere a 388 articoli e 57 disposizioni transitorie, consegnato al Presidente della Repubblica il 4 luglio 2022, giorno di scadenza del mandato della Convenzione, per essere poi sottoposto a referendum popolare (*plebiscito de salida*), il 4 settembre 2022.

Il referendum costituzionale ha tuttavia portato ad un netto rifiuto del testo costituzionale (61,86% *rechazo*, contro il 38,14% *apruevo*).

Questo risultato, per quanto preannunciato, ha rappresentato uno shock per il Paese, dato che ha rappresentato un netto cambio di orientamento rispetto al *plebiscito de entrada*.

Si è aperta quindi una fase di riflessione che ha interessato tanto i costituzionalisti²⁸, quanto gli opinionisti²⁹ e sono state avanzate numerose considerazioni circa il fallimento del processo costituente.

Le ragioni del *rechazo* sono molteplici, ma nel complesso è possibile notare come il testo costituzionale sia stato incapace di porsi come testo condiviso, capace di tenere insieme le varie componenti della società ed essere espressione del pluralismo politico-sociale e culturale del Paese. In effetti, durante i lavori della

²⁸ F. Cerquozzi, *La nuova Costituzione cilena ed il rechazo del popolo: la democrazia senza stato sociale è una democrazia incompiuta*, in *Iusitineri*, 13 dicembre 2022; T. Groppi, *Il processo costituente cileno, un anno dopo: verso il "plebiscito de salida"*, in *DPCE online*, 2022, p. 1165 ss. Id., *Il Cile da un "plebiscito" all'altro. Il rechazo del nuovo testo costituzionale nel referendum del 4 settembre 2022, visto dall'Italia*, in *Federalismi.it*, 2022, n. 23, p. iv, ss.; S. Bagni, «Era un gioco, non era un fuoco». Una lettura del processo costituente cileno alla luce del risultato del plebiscito del 4 settembre 2022, in *DPCE online*, 2022, pp. 1789 ss.; R. Gargarella, *Rejection of the New Chilean Constitution: Some Reflections*, in *Oxford Human Rights Hub*, 14 settembre 2022, reperibile al link: <https://ohrh.law.ox.ac.uk/rejection-of-the-new-chilean-constitution-some-reflections/>; I.M. Lo Presti, *Le costituzioni partecipate nell'area andina. Esperienze costituenti a confronto in vista dell'elezione dell'Assemblea costituente cilena*, in *Nuove autonomie*, 2021, p. 205 ss.

²⁹ Si segnala che già prima del voto le opinioni circa il testo erano state di segno diverso: alcuni commentatori avevano definito il testo costituzionale sottoposto al referendum come "la costituzione più avanzata del mondo". Si veda: *Chile decide sobre la nueva Constitución: ¿modelo o utopía?*, 2.09.2022, <https://www.dw.com/es/chile-decide-sobre-la-nueva-constitucion-modelo-o-utopia/a-63007165>. Al contempo non erano mancate perplessità e critiche. Si veda: *Chile: la batalla por la nueva Constitución*, Mai 2022, <https://nuso.org/articulo/una-nueva-constitucion-para-un-nuevo-chile/>.

Convenzione il clima politico intorno ai principi fondanti il nuovo ordinamento si è via via polarizzato e uno degli aspetti maggiormente problematici del testo è stato il fatto di aver codificato molteplici aspirazioni della società, senza riuscire a fare una sintesi basata sul compromesso³⁰.

Ma al di là delle caratteristiche del testo stesso, la dottrina ha notato alcune “falle” nel processo costituente che contribuiscono a spiegare il fallimento del processo: in primis la norma costituzionale che prevedeva che i singoli articoli della costituzione dovessero essere approvati con la maggioranza dei 2/3, in una situazione in cui la composizione dell'organo costituente si caratterizzava per una forte rappresentazione delle forze di sinistra³¹. Proprio in virtù del fatto che i partiti progressisti occupavano gran parte dei seggi in seno alla Convenzione, tale previsione ha fatto sì che si sia proceduto “a colpi di maggioranza”, con la marginalizzazione delle forze di centro-destra o di destra. Nel complesso, dunque, il processo non è stato esente da tentazioni maggioritarie, anche su temi assai divisivi, come l'aborto e il fine vita.

In secondo luogo, il *rechazo* si può spiegare con la mancata previsione di un voto finale sull'intero testo da parte della Convenzione³². Come è stato sottolineato dalla dottrina, ciò ha comportato che il testo non fosse condiviso nemmeno dai Padri e dalle Madri costituenti³³. Il fatto che esso sia stato poi sottoposto a referendum obbligatorio³⁴ ha contribuito all'ampio rigetto.

Al di là degli aspetti procedurali del processo costituente che possono aver contribuito al suo fallimento, è comunque importante ricordare che la possibilità di rigetto è fisiologicamente insita nell'istituto referendario, sebbene nella realtà dei fatti sono pochi i casi in cui un nuovo testo costituzionale sia stato rigettato dal voto popolare³⁵.

Il *rechazo* ha indubbiamente segnato una significativa battuta d'arresto al processo costituente; tuttavia, le forze politiche del Paese si sono impegnate per far sì che la chiara volontà espressa dagli elettori nel 2019 non fosse completamente

³⁰ T. Groppi, *Il Cile da un “plebiscito” all'altro. Il rechazo del nuovo testo costituzionale nel referendum del 4 settembre 2022, visto dall'Italia*, cit., p. viii.

³¹ Come sottolineato in Chile - Opinion on the drafting and adoption of a new Constitution, adopted by the Venice Commission at its 130th Plenary Session (Venice and online, 18-19 March 2022), reperibile al link: [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD\(2022\)004-e](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2022)004-e).

³² Ai sensi degli artt. 98-100 del regolamento, non era previsto un voto finale da parte della Convenzione sull'insieme del progetto e tale previsione risulta assai inusuale nel diritto comparato.

³³ T. Groppi, *Il Cile da un “plebiscito” all'altro*, cit., *passim*.

³⁴ C. Palacios, *Chile's congress reintroduces mandatory voting*, *La Tercera*, 20 December 2022, <https://www.latercera.com/politica/noticia/se-repone-voto-obligatorio-congreso-aprueba-reforma-que-dejara-atras-el-sufragio-voluntario-a-10-anos-de-su-implementation/BG4717ZH6ZGQTDHICYVAJ5I6E/>.

³⁵ Basti in questa sede ricordare la Costituzione francese del 1946 e la Costituzione europea del 2005. Z. Elkins – H. Alex Hudson, *The Constitutional Referendum in Historical Perspective*, in D. Landau – H. Lerner (eds.) *Comparative Constitution Making*, Cheltenham, 2019, p. 142 ss.

inascoltata. Dopo una fase di ripensamento politico, è stato così promosso un nuovo processo costituente che dovrebbe concludersi con un referendum costituzionale che verrà indetto il 17 dicembre 2023³⁶.

Il nuovo testo sarà elaborato da un nuovo Consiglio costituzionale, eletto il 7 maggio 2023 e formato da 50 membri eletti a suffragio universale e 24 esperti designati dal Congresso (rispettivamente 12 dalla Camera e 12 dal Senato).

Le elezioni hanno visto il netto vantaggio dei partiti di destra e i lavori dell'organo hanno preso avvio il 6 giugno 2023 e si concluderanno entro il 6 novembre 2023, di modo che il nuovo testo costituzionale possa poi essere approvato o rigettato dal referendum del 17 dicembre 2023. A differenza del testo sottoposto a voto popolare il 4 settembre 2023, il nuovo progetto di riforma dovrà essere preliminarmente approvato dai 3/5 dei componenti del Consiglio costituzionale, prima di essere sottoposto al voto popolare.

Con i correttivi previsti dal progetto di riforma costituzionale, il processo sembra dunque avere maggiori probabilità di successo, ma solo una volta concluso sarà possibile trarre considerazioni finali.

4. Il caso kazaco: il referendum costituzionale come mezzo per guadagnare supporto politico

Nello stesso periodo in cui il popolo tunisino è stato chiamato a pronunciarsi sulla nuova Costituzione tramite referendum, anche in Kazakistan è stato indetto un referendum costituzionale. A giugno 2022, la nuova Costituzione kazaca è stata infatti approvata dal 77% dei votanti, con un'affluenza di circa il 68%.

Il testo sottoposto al voto popolare ha riguardato la modifica di un terzo della Costituzione del 1995 (56 modifiche contenute in 33 articoli) e ad avviso di molteplici osservatori ci sono state poche possibilità per gli elettori di essere adeguatamente informati circa il contenuto delle riforme³⁷.

Il contesto kazaco è infatti caratterizzato da limitato pluralismo politico e da forti restrizioni in termini di libertà di espressione³⁸. Nel complesso il referendum è stato interpretato come uno strumento per guadagnare supporto politico ed aumentare la legittimità del Presidente della Repubblica. A gennaio 2022, il Paese era stato infatti scosso da un'ondata di proteste popolari contro le politiche governative,

³⁶ Si veda a riguardo: G. García Pino – M. Henríquez Viñas – S. Salazar Pizarro, *Third Time's a Charm? Chile Embarks on a New Constitution-making Process*, in *ConstitutionNet*, International IDEA, 3 January 2023, reperibile al link: <https://constitutionnet.org/news//news/third-times-charm-chile-embarks-new-constitution-making-process>.

³⁷ Organization for Security and Co-operation in Europe, *Kazakhstan, Referendum, 5 June 2022: Final Report*, 6 October 2022, reperibile al link: <https://www.osce.org/odihr/elections/528006>.

³⁸ Il Kazakistan è considerato uno Stato “non libero”, secondo i parametri stabiliti da Freedom House. Freedom House, *2022 Kazakhstan Country Report*, reperibile al link: <https://freedomhouse.org/country/kazakhstan/freedom-world/2022>.

duramente represses con la forza. Il Presidente della Repubblica ha quindi annunciato l'avvio di un processo di riforma costituzionale, in linea con una lunga tradizione in tal senso³⁹ e col chiaro obiettivo di attribuire una parvenza di cambiamento politico alla situazione.

Le modifiche hanno avuto per oggetto i ruoli e la composizione delle due camere del Parlamento: la riforma della legge elettorale (con l'adozione di un sistema misto con un 30% dei seggi scelti con sistema maggioritario); la reintroduzione della Corte costituzionale, sostituita nel 1995 da un Consiglio costituzionale, e l'elezione dei governatori delle regioni. Il nuovo testo costituzionale inoltre ha eliminato il riferimento a *Elbasy*, "Padre della Nazione" al primo Presidente del Paese, Nursultan Nazarbayev, e ha previsto un rafforzamento della figura del Commissario per i diritti umani all'interno dell'ordinamento statale⁴⁰.

I temi della riforma costituzionale sono stati proposti da un gruppo di lavoro creato dal Presidente della Repubblica nel marzo 2022 e il breve lasso di tempo tra la convocazione del referendum e le consultazioni sono state criticate in quanto non hanno garantito un effettivo dibattito tra i cittadini riguardo l'oggetto della riforma⁴¹.

Il Presidente della Repubblica ha però giustificato la riforma presentandola come una riduzione del "super presidenzialismo" in direzione di una forma di governo presidenziale con un Parlamento forte. Tuttavia, permangono forti dubbi in merito alla democraticità dell'ordinamento. In particolare, suscita preoccupazione l'elezione diretta dei governatori dei villaggi e la possibilità di scegliere tra due proposte del Presidente della Repubblica per la carica di governatori regionali, così come la nomina presidenziale delle cariche politiche nelle grandi città.

Il fatto che il referendum sia stato l'esito di un processo *top-down*, che non è stato accompagnato da un vero e proprio dibattito in merito al contenuto delle riforme, è esemplificativo del ricorso strumentale a tale strumento.

Parte della dottrina si riferisce a questo tipo di referendum col termine di *power consolidation referendum*⁴² per indicare l'utilizzo dello strumento referendario a fini politici.

³⁹ Il referendum costituzionale di giugno 2022 segue quelli organizzati nel 1998, nel 2007, nel 2011 e nel 2017.

⁴⁰ C. Graziano, *Referendum in Kazakhstan: sarà vero cambiamento?*, in ISPI, 9 giugno 2022, reperibile al link: <https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/referendum-kazakistan-sara-vero-cambiamento-35372>.

⁴¹ Human Rights Watch, *Kazakhstan: Boost Rights Protection in Constitution Reform*, 19 May 2022, reperibile al link: <https://www.hrw.org/news/2022/05/19/kazakhstan-boost-rights-protection-constitution-reform>.

⁴² J. Wheatley, *A problem or a solution? the referendum as a mechanism for citizens participation in constitution-making*, in R. Saskia – Y. Welo – L. Whitehead (eds.), *Let the people rule? Direct democracy in the twenty-first century*, Colchester, 2016, p. 1 ss.

5. *Riflessioni conclusive*

Pur appartenendo a contesti culturali e geo-politici molto diverse, le esperienze descritte sono accumulate dal ricorso al referendum nell'ambito della fase di ratifica dei processi costituzionali.

L'epoca contemporanea sembra essere caratterizzata da un frequente ricorso ai referendum, che si spiega da un lato con il desiderio di alimentare l'interesse collettivo per la cosa pubblica, coinvolgendo direttamente il corpo elettorale nelle scelte istituzionali, dall'altro con la predisposizione di questo strumento a costituire un mezzo utilizzabile a fini plebiscitari.

Queste due possibilità rappresentano i due estremi di un continuum lungo cui è possibile collocare molteplici altre versioni di referendum. In alcuni casi, come in quello tunisino e kazaco, il ricorso a tale strumento risulta essere un mezzo per promuovere una svolta autoritaria dandole una facciata di democraticità. In altri, come quello cileno, il referendum costituzionale rappresenta l'esito di un processo pienamente democratico che si caratterizza però per alcune mancanze dal punto di vista procedimentale.

Da quanto illustrato finora, si evince che lo strumento referendario non è un tratto univoco delle autocrazie o dei regimi politici che intraprendono la strada della regressione democratica dando luogo a forme di stato di difficile inquadramento⁴³. Esso si inserisce invece in una tendenza globale di maggior coinvolgimento popolare nei processi costituzionali. Tuttavia, lo strumento referendario implica una forma di partecipazione limitata ad una scelta binaria e questo fa sì che il suo uso vada osservato con particolare attenzione al fine di notare un suo eventuale uso strumentale. Per questo risulta fondamentale il ruolo del diritto comparato: attraverso lo studio di altre esperienze è possibile infatti fornire supporto al Legislatore o denunciare eventuali mutamenti istituzionali che mettono in discussione la democrazia costituzionale; tale funzione può essere svolta tanto dalla dottrina quanto dalle istituzioni di garanzia, nazionali e sovranazionali, come la Commissione di Venezia, che non a caso ha recentemente aggiornato il codice di condotta relativo ai referendum adottato nel 2006-2007 mettendo in luce alcuni principi fondamentali per un corretto ricorso a tale strumento, come il fatto che i referendum e i meccanismi classici della democrazia rappresentativa devono essere adeguatamente armonizzati, di modo che il ricorso alla democrazia diretta non escluda il coinvolgimento degli organi rappresentativi⁴⁴.

⁴³ A. Di Gregorio, *Regressioni costituzionali e corti apicali: i casi di Venezuela, Turchia, Russia, Ungheria e Polonia*, in *Percorsi costituzionali*, 2019, p. 463 ss.

⁴⁴ Si veda: CDL-AD (2022)015-e Revised Code of Good Practice on Referendums, approved by the Council for Democratic Elections at its 73rd meeting (Venice, 16 June 2022) and adopted by the Venice Commission at its 131st Plenary Session (Venice, 17-18 June 2022). Per un commento al codice di condotta si veda: P. Garrone, *The Code of Good Practice on Referendums*, in D. Moeckli, A. Forgács, H. Ibi (eds), *The Legal Limits of Direct Democracy. A Comparative Analysis of Referendums and*

Appare evidente che il ricorso allo strumento referendario può essere, da un lato, uno strumento per avvicinare la Carta costituzionale al popolo con l'effetto di consolidare la democrazia⁴⁵, dall'altro, può essere una misura volta esclusivamente ad attribuire una facciata democratica al processo costituzionale, pur in realtà rappresentando una sorta di plebiscito sull'operato politico del fautore della riforma costituzionale⁴⁶.

Dalle esperienze descritte è possibile trarre alcune considerazioni conclusive: il caso cileno mostra come il referendum possa rivelarsi un'arma a doppio taglio per le forze politiche: la scelta netta tra il "sì" e il "no" su un testo costituzionale lungo e complesso, può infatti risultare riduttiva e decretare il fallimento dell'intero processo costituente, soprattutto qualora non vi sia stata una previa approvazione del testo finale da parte dell'organo costituente.

Il caso tunisino e quello kazako sono invece esemplificativi di un utilizzo strumentale del referendum: sottoporre a voto popolare un testo costituzionale elaborato da un gruppo ristretto di esperti, di nomina presidenziale, senza peraltro dare sufficientemente tempo e spazio per il confronto, risulta essere un mezzo per attribuire un manto di democraticità a processi non pienamente democratici.

In conclusione, è possibile notare come lo strumento referendario sia complesso e possa contribuire al deterioramento degli assetti democratici. Tale esito non è però scontato ed il referendum può al contrario rivelarsi uno strumento capace di avvicinare i cittadini alla cosa pubblica e promuovere i valori costituzionali⁴⁷. A tal fine è però necessario che vengano rispettate alcune condizioni: in particolare, che la votazione popolare sia preceduta da un processo deliberativo che investa gli organi decisionali⁴⁸, e che sia fornito un adeguato periodo di tempo ai cittadini per informarsi e confrontarsi sul contenuto delle proposte sottoposte al voto⁴⁹.

Initiatives across Europe, Celtenham, 2021, p. 11 ss. N.C. Alivizatos, *Revision of the Code of Good Practice on Referendum*, in D. Moeckli, A. Forgács, H. Ibi (eds), *op.cit.*, p. 19 ss. Più in generale sul ruolo della Commissione di Venezia si veda: S. Bartole, *The Internationalisation of Constitutional Law. A View from the Venice Commission*, London, 2020.

⁴⁵ Significative a riguardo sono le seguenti esperienze: il referendum indetto dal Presidente della Repubblica Evo Morales in Bolivia nel 2016, in cui il popolo ha rigettato la possibilità per il Presidente di ricandidarsi per un quarto mandato, e il referendum costituzionale indetto dal Presidente della Repubblica Rafael Correa in Ecuador nel 2018 in merito al limite di due mandati presidenziali.

⁴⁶ Basti in questa sede ricordare come in molti Paesi africani il referendum abbia svolto un ruolo centrale per promuovere l'autoritarismo, attraverso ad esempio il rinnovamento dei mandati presidenziali. Significativo è ad esempio il referendum promosso in Guinea nel marzo 2020 per promuovere un terzo mandato presidenziale. Si veda: M.M. Diatta, *Guinea: Guinea's president wants his third term at all costs*, 20 marzo 2020, reperibile al link: <https://issafrica.org/iss-today/guineas-president-wants-his-third-term-at-all-costs>

⁴⁷ S. Chambers, *Making Referendums Safe for Democracy: A Call for More and Better Deliberation*, cit., p. 306.

⁴⁸ In tal senso si veda in particolare, par. 9 del codice di condotta della Commissione di Venezia: CDL-AD(2022)015-e *Revised Code of Good Practice on Referendums*, op. cit, p. 5.

⁴⁹ R. Gargarella, *Constituent power in a "community of equals"*, cit., par. 39.

Tania Abbiate

Uso e abuso dell'istituto referendario nei recenti processi costituzionali

ABSTRACT: Democratic constitutionalism has known a blooming period in the second half of 20th century, with many democratic transitions happening all around the world. Recently a democratic decay phase has widespread all around the world and its feature is not coups d'état, but rather use of constitutional means, such as referenda. Indeed, referenda have seemingly become a ubiquitous means of ratifying constitutional change. As a matter of facts, this trend is linked to increase public participation in recent constitution-making processes and this article will analyse the recourse to referendum in three recent constitutional change processes, namely Tunisia, Kazakhstan, and Chile. Because of the cultural, geographical and constitutional diversity of these cases, it is possible to draw some lessons about constitutional referenda.

KEYWORDS: Referendum-Constitutional process-Tunisia-Kazakistan-Cile

Tania Abbiate – Dottoressa di ricerca in Istituzioni e diritto dell'economia, Università di Siena (taniaabbiate@gmail.com)